



# COMUNE DI PANTIGLIATE

Provincia di Milano

## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2008

copia

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

L'anno duemilaotto, addì trentuno, del mese di marzo, alle ore 21:00, nella sala consiliare della casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1 convocazione. In seguito ad appello nominale risultano essere presenti i seguenti consiglieri:

	Consigliere (Nome e cognome)	Presente	Assente
1	Carparelli Ottavio	Sì	==
2	Rozzoni Lidia	Sì	==
3	Cabiddu Marco	Sì	==
4	Timini Angelo	Sì	==
5	Miglioli Lorenzo	Sì	==
6	Panarese Angelo	==	Sì
7	Panzani Gabriella	Sì	==
8	Pacciarini Anna Maria	Sì	==
9	Garda Claudio	Sì	==
10	Bodini Gian Paolo	Sì	==
11	Faccini Osvaldo	Sì	==
12	Gnocchi Gian Battista	==	Sì
13	Pricca Fabio	Sì	==
14	Cassavia Galdino	Sì	==
15	Galimberti Antonella	Sì	==
16	Caremoli Angelo	Sì	==
17	Zeini Gianna	Sì	==
	<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>2</b>
	I Sigg.ri Sante Campion e Mario Pangrazzi, non essendo consiglieri, non compaiono nell'elenco ma vengono riportati nella tabella sottostante		
18	Campion Sante	si	
19	Pangrazzi Mario	SI	

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 – e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi – il segretario comunale titolare Dott. Giuseppe Ferrari  
Il Dott. Ottavio Carparelli, nella sua qualità di presidente del consiglio comunale, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto n. 2, inserito all'odierno ordine del giorno.

Entra il Cons. Cassavia

Prende la parola L'Assessore Pangrazzi, che illustra l'argomento e la bozza del regolamento.

Il Cons. Galimberti reputa eccessivo il "quantum" di aumento tariffario, in quanto reputa che i costi vanno ad aggravare una situazione già precaria per i commercianti.

Risponde l'Assessore Pangrazzi che pone soprattutto l'accento sul fatto che le tariffe erano ferme da innumerevole tempo e che comunque per ciò che riguarda l'aumento del 150%, lo stesso è riferito unicamente a particolari zone di grande distribuzione.

Al termine della discussione

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ritenuto di dover disciplinare il servizio di pubblicità e pubbliche affissioni e relativa applicazione delle tariffe e dei diritti secondo quanto previsto dal D.lvo 507/1993;

Considerato di voler introdurre con decorrenza 01/01/2008 la categoria speciale secondo la facoltà data dall'art. 4 del D.lvo citato e nel rispetto dei parametri indicati dal comma 2, con individuazione della zona indicata nell'allegato A);

Ritenuto, pertanto, di voler prevedere una maggiorazione del 150% della tariffa base dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale;

Richiamato il comma 10, art. 11 L. 449/97, modificato dall'art. 7 L. n. 488/99 che dà la facoltà all'Ente di aumentare le tariffe di cui al capo I del D.lvo n. 507/93 (tariffa pubblicità e diritti pubbliche affissioni)

Ritenuto, pertanto di voler prevedere aumento del 20% della tariffa dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché l'aumento del 50% della tariffa dell'imposta sulla pubblicità per le superfici superiori al metro quadrato con arrotondamento al mezzo metro quadrato delle frazioni di esso;

Ritenuto, altresì, di voler disciplinare gli impianti pubblicitari, secondo quanto previsto dal D.lvo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e dal DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento d'attuazione e d'esecuzione de Codice della Strada);

Richiamata la deliberazione G.C. n. 75/2007 "Delimitazione del centro abitato art. 4 Codice della Strada – Aggiornamento cartografia";

VISTO lo statuto comunale ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile dell'area economica-finanziaria, in ordine alla mera regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole espresso dal responsabile dell'area tecnica, in ordine alla mera regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, del d.lgs. n. 267/2000;

IN SEGUITO alla votazione sotto riportata:

Presenti: 15  
Votanti: 15  
Favorevoli: 10  
Contrari: 5 (Cassavia-Galimberti-Zeini-Caremoli-Pricca)  
Astenuti: 0

### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE, secondo le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Disciplina degli impianti pubblicitari, che si allega e che forma parte integrante del presente atto deliberativo;
2. DI APPROVARE le seguenti maggiorazioni tariffarie:
  - aumento del 150% della tariffa minima, relativamente agli impianti pubblicitari ed alle pubbliche affissioni effettuate sul territorio individuato nella categoria speciale, secondo l'allegato A);
  - aumento del 20% delle tariffe minime sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
  - aumento del 50% delle tariffe sulla pubblicità per le superfici superiori al metro quadrato, con arrotondamento al mezzo quadrato delle frazioni di esso.

Al fine di attuare la decisione adottata,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CONVENUTA l'urgenza di provvedere;  
VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;  
IN SEGUITO alla votazione sotto riportata:  
Presenti: 15  
Votanti: 15  
Favorevoli: 10  
Contrari: 5 (Cassavia-Galimberti-Zeini-Caremoli-Pricca)  
Astenuti: 0

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



# COMUNE DI PANTIGLIATE PROV. DI MILANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Adottato dal C.C. con delibera n. .... del ..... esecutiva

## **S O M M A R I O**

CAPO I	–	Disposizioni generali	pag. 3
CAPO II	–	Imposta comunale sulla pubblicità	pag. 4
CAPO III	–	Servizio delle pubbliche affissioni	pag. 9
CAPO IV	–	Disciplina degli impianti pubblicitari	pag. 12
CAPO V	–	Disposizioni comuni	pag. 23
CAPO VI	–	Norme finali	pag. 27
Allegato A)			

## **CAPO I – Disposizioni generali**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1° del detto D.Lgs.

Ai fini della classificazione stabilita dall'art.2 D.Lgs 507/93 in base alla popolazione residente il Comune appartiene alla Classe QUINTA

### **ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e può essere gestito:

- In forma diretta;
- In concessione da ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dal Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- In concessione ad apposita azienda speciale.

Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione, individuerà la forma di gestione.

### **ART. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Nel caso di gestione diretta del servizio il Comune designerà il Funzionario Responsabile, al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; lo stesso funzionario risponde direttamente della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone anche i rimborsi.

In caso di affidamento in concessione le attribuzioni previste per il Funzionario Responsabile spettano al Concessionario.

Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

### **ART. 4 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

I criteri cui fare riferimento per la stesura del piano generale degli impianti, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti, sono i seguenti:

Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;

Il piano dovrà tener conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;

Il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;

La stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lvo 30/04/1992 n. 285, al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16/12/1992 n. 495), al regolamento di Polizia Urbana adottato con delibera C.C. n. 13 del 10/06/1993, esecutiva..

## **CAPO II – Imposta comunale sulla pubblicità**

### **ART. 5**

#### **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o dei quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Rientrano nel concetto di pubblicità anche i disegni accompagnati da iscrizioni o diciture, nonché quei fregi atti di per se stessi ad individuare il prodotto di un certa marca o un determinato soggetto esercitante un'attività diretta alla produzione di beni o servizi.

### **ART. 6**

#### **SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA**

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### **ART. 7**

#### **MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Per la pubblicità di cui all'art.12 D.Lgs 507/93 che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

11. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.

- Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di

esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della

metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato

l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

- Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe deliberate dall'Ente.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

- Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

- L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

A- Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alle tariffe deliberate dall'Ente ai sensi dell'art. 14 comma 1 D.L.vo 507/1993..

B- Per la pubblicità di cui alla lettera A, di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità prevista dalle lettere A e B effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

C- Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alle tariffe deliberate dall'Ente, ai sensi dell'art. 14, comma 4 D.Lvo 507/1993

D- Qualora la pubblicità di cui alla lettera C abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

E- Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, e' pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1 D.Lgs 507/93.

F- Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura determinata dall'art. 15, comma 2 D.L.vo 507/1993..

G- Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dalla lettera F.

H- Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, e' dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alle tariffe stabilite dall'art. 15 comma 4 del D.L.vo 507/1993.

I- Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione nella misura stabilita dall'art. 15 comma 5 D.L.vo 507/1993..

12. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13,14 commi 1

e 3, del D Lgs. 15 novembre 1993, n 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde

un' autonoma obbligazione tributaria, per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello

specificato nelle disposizioni alle stesse relative. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata

non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella

prevista per la pubblicità annuale.

## **ART. 8**

### **OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE**

Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare al Comune o al Concessionario apposita dichiarazione anche cumulativa su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo, ordinario e/o luminoso o illuminata di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 507/93, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per la pubblicità di cui agli art. 14, comma 4, e 15, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 507/93, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni previste da altre leggi e regolamenti ivi compreso il presente.

## **ART. 9**

### **PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento anche a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o al Concessionario ovvero bonifico bancario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad € 1.549,37.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua ai sensi del D.Lgs. n.46 del 26 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero con le modalità indicate nel R.D. 14 aprile 1910 n.639 e successive modificazioni ed integrazioni.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposto complessivo risulta pari o inferiore a € 10,00.=

## **ART. 10**

### **RIMBORSI**

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune o il Concessionario provvede nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza..

Il rimborso non è dovuto quando l'importo risulta pari o inferiore a € 10,00.=

## **ART. 11**

### **RIDUZIONI DELL'IMPOSTA**

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## **ART. 12 ESENZIONE DALL'IMPOSTA**

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) la pubblicità in qualunque modo realizzata dalle associazioni dilettantistiche rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- m) i manifesti esposti negli appositi spazi dai soggetti indicati nell'art. 20 del D.Lvo 507/1993, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 27 e 28 del presente regolamento.

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

## **ART. 13**

## **PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE**

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

### **ART. 14**

#### **LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA**

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico è vietata dalle ore 13.00. alle ore 16.30 e dalle ore 22.00 alle ore 8.00. E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona ospedaliera e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

### **ART. 15**

#### **LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE E CON STRISCIONI**

La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, soggiace alle seguenti limitazioni o divieti:

- a) È vietato il lancio su vie o piazze pubbliche. E' vietata altresì la distribuzione indiscriminata di manifestini, volantini e simili mediante abbandono sulle pubbliche aree di circolazione;
  - b) È consentita la distribuzione negli esercizi pubblici e tramite consegna diretta alla persona;
- La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

### **CAPO III - Servizio delle pubbliche affissioni**

#### **ART. 16**

##### **ISTITUZIONE DEL SERVIZIO**

E' istituito su tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 507/93, il servizio delle "Pubbliche Affissioni".

#### **ART. 17**

##### **DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO**

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti,

contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita dal Comune in misura proporzionale al numero degli abitanti, così come imposto dal comma 3 dell'articolo 18 del D.Lgs.n.507/93.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.

Per l'individuazione degli spazi da destinare alle affissioni dirette degli enti non commerciali di cui all'articolo 20 del D.Lgs.n.507/93 si fa riferimento all'art. 24 del presente regolamento previsto ai sensi del comma 480 dell'articolo unico della legge 311 del 2004;

## **ART. 18 SOGGETTO PASSIVO**

Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio è richiesto.

## **ART. 19 MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, le quali devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui al terzo e quarto capoverso il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ovvero il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni commerciali, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10%, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Nel recapito del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

**ART. 20**  
**CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE**

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto, nelle forme di legge, al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

**ART. 21**  
**ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE**

L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione.

Nei casi previsti dal terzo e quarto capoverso del precedente articolo 19, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al concessionario almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'affissione.

L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal sesto capoverso del precedente articolo 19 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'inizio dell'affissione.

Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente nei 15 giorni successivi.

**ART. 22**  
**PAGAMENTO DEL DIRITTO**

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 507/93.

E' comunque consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.

Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del D.Lgs. 507/93, nonché i termini e le modalità stabilite dagli artt. 161, 162 e 163 della Legge 296/06.

**ART. 23**  
**RIDUZIONI DEL DIRITTO**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

**ART. 24**  
**ONERI PER LA RIMOZIONE DEI MANIFESTI AFFISSI IN VIOLAZIONE DELLE**  
**DISPOSIZIONI VIGENTI**

Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

**ART. 25**  
**ESENZIONI DAL DIRITTO**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

**CAPO IV – Disciplina degli impianti pubblicitari**

**ART. 26**  
**DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

Si definisce “**insegna d’esercizio**” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta

Si definisce “**preinsegna**” la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia d’orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta

Si definisce “**sorgente luminosa**” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Si definisce “**cartello**” un manufatto bidimensionale supportato da un’idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione d’altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

Si definisce “**striscione, locandina e stendardo**” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d’appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Si definisce “**segno orizzontale reclamistico**” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Si definisce “**impianto di pubblicità o propaganda**” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti sia d’attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna d’esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

Le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici e gli impianti di pubblicità o propaganda saranno indicati per brevità, con il termine “altri mezzi pubblicitari”.

## **ART. 27**

### **CARTELLI**

I cartelli non devono superare la superficie massima di tre mq se posti perpendicolarmente alla carreggiata e sei mq se paralleli;

Altezza da terra superiore a mt. 1,50;

Altezza massima dell’impianto mt. 3,00 riferita alla banchina stradale;

Distanza dalla carreggiata: per strade con marciapiede il cartello dovrà essere posizionato oltre il limite esterno del marciapiede stesso e comunque a distanza non inferiore di 3 mt. dalla carreggiata e senza ingombro di suolo pubblico, per strade senza marciapiede a distanza non inferiore di mt. 3,00 dalla carreggiata e senza ingombro di suolo ad uso pubblico;

Distanza tra altri impianti pubblicitari comunque disposti rispetto alla carreggiata: mt. 30;

Distanza tra impianti e intersezioni stradali: mt. 30;

Distanza tra impianti perpendicolari e segnali stradali: mt. 30;

Distanza tra impianti perpendicolari ed impianti semaforici: mt. 30

é vietata l’installazione nelle zone B1

## **ART. 28**

### **INSEGNE D’ESERCIZIO A BANDIERA**

Le insegne d’esercizio non devono superare la superficie di 1,5 mq.;

Non é consentita tale tipologia d’insegna d’esercizio nei centri storici (zone B1 degli antichi nuclei);

Non é ammesso l'oggetto su suolo pubblico o comunque soggetto a pubblico passaggio;

Distanza tra impianti perpendicolari e altri impianti pubblicitari analoghi comunque disposti rispetto alla carreggiata: mt. 30;

Distanza tra impianti e intersezioni stradali: mt. 30;

Distanza tra impianti perpendicolari e segnali stradali: mt. 30;

Distanza tra impianti perpendicolari ed impianti semaforici: mt. 30

## **ART. 29**

### **INSEGNE D'ESERCIZIO IN ADERENZA ALLE FACCIATE O PARALLELE AL SENSO DI MARCIA**

Tali insegne d'esercizio non possono superare la superficie di 3 mq. singolarmente e di 6 mq. globalmente per ciascun facciata del fabbricato. Qualora la superficie di facciata dell'edificio ove a sede l'attività sia superiore a 100 mq., è possibile incrementare la superficie singola e/o globale delle insegne d'esercizio poste in aderenza nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq., fino al limite di 15 mq. per singola insegna;

Distanza dalla carreggiata per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli: per strade con marciapiede l'insegna d'esercizio dovrà essere posizionata oltre il limite esterno del marciapiede stesso e comunque a distanza non inferiore di 2 mt. dalla carreggiata e senza ingombro di suolo pubblico; per strade senza marciapiede a distanza non inferiore di mt. 2 dalla carreggiata tale limitazione non si applica per le insegne poste in aderenza alle facciate d'edifici;

Nelle zone attualmente individuata al PRG vigente come B1 è ammessa una superficie massima per ciascun'insegna di 1 mq. derogabile sino ad un massimo di 3 mq. relativamente a sedi d'attività con superficie utile superiore a 200 mq.;

Nelle zone attualmente individuata al PRG vigente come B1 é vietata l'installazione d'insegne d'esercizio luminose per luce propria;

Nelle zone attualmente individuata al PRG vigente come B1 l'insegna d'esercizio dovrà tassativamente essere posizionata in aderenza ai fabbricati e i materiali e le tinte dovranno essere scelti in conformità ai caratteri storico-ambientali e architettonici degli edifici e dell'ambiente urbano circostante;

Nelle zone attualmente individuata al PRG vigente come B1, se possibile, l'insegna deve essere disegnata, con colori a tempera, direttamente sulla facciata principale in deroga ai limiti di cui al comma tre e sino ad un massimo di 4 mq.;

Nelle zone attualmente individuata al PRG vigente come B1 e comunque su tutti i fabbricati dal riconosciuto valore storico-testimoniale è vietato occultare elementi architettonici come inferriate, rostri, fregi, decori, portali ecc.;

La sporgenza dell'insegna dal filo facciata non può superare i 15 cm;

Non é ammessa l'occupazione di suolo pubblico.

## **ART. 30**

## **PREINSEGNE**

Le preinsegne devono essere rettangolari con freccia incorporata dalle dimensioni di 1,00 x 0,20 mt. Si dovranno utilizzare unicamente i pali predisposti dall'Amministrazione; è pertanto tassativamente vietato adoperare installazioni diverse (pali illuminazione, recinzioni, sostegni di segnali stradali, etc...);

é ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni ;

L'individuazione dei punti ove installare i sostegni di cui al primo capoverso avverrà nell'osservanza delle distanze prescritte dal regolamento d'esecuzione ed attuazione del codice della Strada;

Il posizionamento dei punti ove installare i sostegni potrà avvenire a distanze diverse rispetto a quelle indicate nel regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada in corrispondenza d'intersezioni minori, qualora l'A.C. lo ritenga opportuno in considerazione di particolari ubicazioni dell'attività (zone con viabilità molto articolate).

### **ART. 31**

#### **STRISCIONI**

L'esposizione di striscioni é ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli ed é limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che la settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso;

Non potranno utilizzare come mezzo di sostegno le alberature, i pali della pubblica illuminazione;

Altezza dalla carreggiata: non inferiore a 5,10 mt.;

Distanza dalle intersezioni: non inferiore a 30 mt.;

Distanza tra impianti perpendicolari e segnali stradali: non inferiore a mt. 30;

Distanza tra impianti perpendicolari ed impianti semaforici: non inferiore a mt. 30;

Distanza tra impianti perpendicolari ed altri impianti pubblicitari: non inferiore a mt 12,50;

Distanze tra impianti perpendicolari e punti di tangenza delle curve: mt. 100;

é vietata l'installazione nelle zone attualmente individuata al PRG vigente come B1;

### **ART. 32**

#### **LOCANDINE E STENDARDI E ALTRE FORME DI PUBBLICITA' TEMPORANEA**

L'esposizione di locandine, stendardi e d'altre forme di pubblicità temporanea é ammessa per la promozione di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio d'iniziative commerciali. Ed é limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che la settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

Dimensione : superficie non superiore a 1,5 mq;

Distanza dalle intersezioni: non inferiore a 30 mt.;

Distanza tra impianti e segnali stradali: non inferiore a mt. 30;

Distanza da impianti semaforici: non inferiore mt. 30;

Distanza tra altri impianti pubblicitari: non inferiore a mt 12,50;

é vietata l'apposizione sui bordi dei marciapiedi , sulle recinzioni di cantiere, sui cigli stradali e sui muri in generale;

Per le distanze non specificate vale quanto espresso nell'art. 2;

### **ART. 33**

#### **PUBBLICITA' IN CANTIERI EDILI**

Salvo quanto previsto dall'art. del Regolamento Edilizio la pubblicità che è effettuata nei cantieri edili e che è rimossa al cessare delle opere e comunque entro il termine di validità della Concessione Edilizia, deve riferirsi ad attività che intervengono a qualsiasi titolo nell'intervento edilizio in corso di realizzazione.

Tale pubblicità deve essere effettuata con cartelli non luminosi.

Possono essere fissati sui ponteggi sulle facciate e nell'area di pertinenza del cantiere;

Per le distanze e le dimensioni non specificate vale quanto espresso nell'art. 2;

Alla domanda dovrà essere allegata copia della concessione edilizia o altro titolo autorizzativo.

### **ART. 34**

#### **ARREDI URBANI**

Non sono ammesse paline e pensiline di fermate autobus e transenne o altre forme d'arredo urbano recanti spazi pubblicitari.

Le fermate degli autobus saranno individuate da apposite indicazioni poste in essere su sostegni da apporsi a cura della società che gestisce il servizio di trasporto pubblico

Sullo stesso sostegno troveranno posto le indicazioni di tutti i servizi svolti.

### **ART. 35**

#### **OPERE MINORI NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE MA A DICHIARAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI**

Installazione di scritte adesive sulle vetrine, porte o finestre esistenti;

Messaggi pubblicitari all'interno dei locali e visibili da luoghi pubblici;

Insegne ed altri mezzi pubblicitari da installarsi all'interno di luoghi privati ma con accesso di pubblico (ad esempio le gallerie dei supermercati);

Targhe (non luminose) di studi fino alla dimensione massima di 600 cmq.  
tali targhe:

Non dovranno contenere messaggi pubblicitari ma unicamente il nome e cognome del professionista o studio professionale, numero telefonico, orario d'apertura, titoli di studio, titoli accademici, specializzazioni,

Non dovranno essere affisse sui portali in pietra o danneggiare eventuali decorazioni esistenti;

Non dovranno sporgere su suolo pubblico;

Installazione di scritte adesive su tende esistenti;

La modifica del messaggio pubblicitario riportato su insegne o cartelli già autorizzati in precedenza. La modifica non dovrà comportare variazioni delle dimensioni e della tipologia dell'impianto pubblicitario, in particolare se l'impianto pubblicitario é visibile dalla strada, dovranno essere rispettate le limitazioni imposte dal presente regolamento per quanto riguarda colori e forme utilizzati.

## **Art 36**

### **UBICAZIONE DEI MEZZI NELLE AREE DI PARCHEGGIO**

Nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 3 % delle aree occupate dalle aree di parcheggio, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie d'accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso l'area di parcheggio.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione d'altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 1mq per ogni servizio prestato.

In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del presente regolamento.

## **ART. 37**

### **CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE D'ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Per la realizzazione delle preinsegne il materiale ed il colore dovranno essere preventivamente autorizzati.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente sia nei singoli elementi. Non sono comunque ammesse strutture sovradimensionate.

Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da questa previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4, del codice.

I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale, in particolare è fatto divieto assumere la sagoma circolare o triangolare per i cartelli e le insegne d'esercizio.

Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne d'esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

Le preinsegne dovranno essere realizzate con sfondo nero e scritte gialle e potranno essere personalizzate con logo anch'esso giallo.

Il posizionamento di tutti i mezzi pubblicitari sulle parti comuni dell'edificio come individuate dall'art 1117 del codice civile è soggetto ad approvazione dell'assemblea condominiale mediante relativa deliberazione.

Nello stesso edificio è obbligo utilizzare tipologie omogenee per lo stesso genere di mezzo pubblicitario. Per gli edifici condominiali, la tipologia dovrà essere oggetto d'apposita deliberazione dell'Assemblea Condominiale.

## **ART. 38**

### **CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI**

Fatta salva la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria e per luce indiretta, posti nei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove né è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né d'intensità luminosa tale da provocare abbagliamento.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

Allo scopo di evitare confusione con le segnalazioni stradali, le insegne luminose non potranno far uso dei colori rosso, verde e giallo in corrispondenza delle intersezioni, con particolare riguardo a quelle regolate da impianto semaforico.

E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

E' vietata la collocazione di qualsiasi genere di mezzo pubblicitario luminoso per luce propria nelle zone attualmente individuata al PRG vigente come B1

## **ART. 39**

### **UBICAZIONI VIETATE**

Il posizionamento dei cartelli e d'altri mezzi pubblicitari è vietato:

In corrispondenza delle intersezioni, ad eccezione delle insegne d'esercizio poste in aderenza alle facciate;

Lungo le curve come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20), del codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 gradi;

Sui ponti e sottoponti;

Su cavalcavia stradali e loro rampe;

Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Inoltre é vietato apporre:

Ogni tipo di mezzo pubblicitario al disopra delle strutture terminali delle fronti degli edifici e addossate alle strutture di copertura degli stessi.

Ogni tipo di mezzo pubblicitario su ogni genere di segnale stradale (segnali verticali, orizzontali, luminosi e attrezzature complementari), nonché sul retro degli stessi e sul loro sostegno;

Ogni tipo di mezzo pubblicitario lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o d'edifici o di luoghi d'interesse storico o artistico (art. 23 del D.to L.vo 30 aprile 1992, n° 285, comma 3).

## **ART. 40**

### **AUTORIZZAZIONI**

La collocazione di cartelli e d'altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse é soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale nel rispetto delle presenti norme, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada é statale, regionale o provinciale. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso l'autorizzazione é subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di cartelli, d'insegne d'esercizio o d'altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda all'Amministrazione, allegando, oltre alla documentazione eventualmente individuata negli specifici articoli del presente regolamento, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n° 15, con la quale si attesti che il manufatto che s'intende collocare é stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. Per le successive domande di rilascio autorizzazione é sufficiente, il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda da redigere su apposito modello a disposizione presso l'ufficio competente deve

essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre e una planimetria in congrua scala (massimo 1:500) ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda idonei alla verifica del rispetto delle distanze minime e l'osservanza dei divieti di cui al presente regolamento. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo d'esposizione previsto per ciascuno di essi, che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne d'esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.

L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli d'insegne d'esercizio o d'altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile previa richiesta nella quale dovranno essere richiamati gli estremi dell'autorizzazione. Il rinnovo s'intende concesso anche qualora l'Amministrazione non abbia espresso diniego motivato entro sessanta giorni dalla richiesta che deve essere presentata entro la data di scadenza dell'autorizzazione. L'installazione dovrà avvenire entro tre mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione a pena di decadenza del provvedimento autorizzativo, fatta salva la richiesta di proroga per giustificate motivazioni. L'autorizzazione è intestata al soggetto richiedente.

Le richieste d'autorizzazione ad installare mezzi pubblicitari temporanei e relativi a promozioni pubblicitarie d'attività commerciali, manifestazioni e spettacoli, dovranno essere presentate almeno quindici giorni prima dello svolgersi della promozione o della manifestazione.

## **ART. 41**

### **OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

Verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

Effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

Procedere alla rimozione ivi compreso il relativo sostegno e la fondazione nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o d'insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado d'aderenza delle superfici stradali.

## **ART. 42**

## **TARGHETTE D'IDENTIFICAZIONE**

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

Amministrazione rilasciante;

Soggetto titolare;

Numero dell'autorizzazione ;

Ubicazione del punto d'installazione;

Data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta o la scritta di cui al comma 1) devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

### **ART. 43**

#### **VIGILANZA**

L'Amministrazione vigila, per mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza sia rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata per mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine previsto dagli articoli 23 e 211 del Codice della Strada. Decorso tale termine l'Amministrazione, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede alla rimozione d'ufficio con facoltà di rivalsa per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice della strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'Amministrazione per i provvedimenti di competenza.

Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del codice della strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Amministrazione per i provvedimenti di competenza.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici variati senza autorizzazione, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio con facoltà di rivalsa per le spese sul soggetto titolare.

Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del

concessionario, entro il termine d'otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio con facoltà di rivalsa per le spese sul soggetto titolare.

#### **ART. 44**

### **ADATTAMENTI DELLE FORME DI PUBBLICITA' ESISTENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

I cartelli o i mezzi pubblicitari installati sulla base d'autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2010 a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.

#### **ART. 45**

### **Disposizioni finali del Capo IV**

La disciplina del presente Capo IV si applica a tutto il territorio Comunale posto all'interno della perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285, così come definita nella planimetria allegata alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 75 in data 8.11.2007 .

Per quanto non espressamente normato nel presente Capo, si applicano le disposizioni in materia previste dal decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Codice della strada) e dal DPR 16 dicembre 1992, n° 495 (regolamento d'attuazione e d'esecuzione del Codice della Strada) per le analoghe fattispecie poste all'esterno della perimetrazione del centro abitato.

Ogni previgente disposizione regolamentare in contrasto con le presenti norme é da intendersi implicitamente abrogata.

### **CAPO V – Disposizioni comuni**

#### **ART. 46**

### **GESTIONE CONTABILE**

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto D.M. 26/04/1994.

Il responsabile del servizio ed il concessionario sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

#### **ART. 47**

### **TARIFFE**

Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune od al Concessionario che vi subentra, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 507/93, con le maggiorazioni, le

riduzioni e esenzioni di cui agli artt. 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportate in tariffa per farne parte integrante.

Per il servizio delle pubbliche affissioni, è dovuto, al Comune od al Concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 507/93, con le maggiorazioni, le riduzioni e esenzioni di cui agli artt. 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

Le tariffe vengono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno ed entrano in vigore dal 01 gennaio del medesimo anno ai sensi dell'art. 3 comma 5 D.Lgs 507/93. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il comune suddivide le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione del 150% della tariffa normale.

La località da considerarsi in categoria speciale è quelle di seguito specificata e meglio individuata nell'allegato A):

- S.S. PAULLESE compresa l'area del Polo Commerciale
- S.S. VECCHIA PAULLESE

Si dà atto che la superficie complessiva della categoria speciale non può superare il 35% di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 285/1992 e che la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non supera la metà di quella complessiva.

Le tariffe ed i diritti di cui al presente regolamento sono aumentati del 20% ai sensi dell'art. 11

comma 10 L. n. 449/97 e del 50% per le superfici superiori al metro quadrato (le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato), ai sensi dell'art. 30, comma 17 della L. 488/99.

#### **ART. 48**

#### **SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI**

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 507/93 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.

Le sanzioni indicate nel primo e secondo capoverso sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

In caso di ritardati, omessi, parziali versamenti si applica la sanzione pari al 30% ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 471/97.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi legali con maturazione giornaliera e con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

#### **ART. 49 SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi capoversi.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, il comune applica le sanzioni da € 206,00 a € 1.549,00 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al secondo capoverso, la

immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti affissi abusivamente fuori dagli spazi specificatamente previsti dall'art. 34 del presente regolamento, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 27 e previa costituzione in mora nel termine massimo di giorni tre dal ricevimento del provvedimento.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

## **ART. 50**

### **RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

Il Comune o il Concessionario che vi subentra procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18/12/97, n. 472 e successive modificazioni.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

## **ART. 51**

### **CONTENZIOSO**

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo le disposizioni del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

## **CAPO V – Installazione impianti pubblicitari e spazi riservati alle affissioni**

### **ART. 52 DISPOSIZIONI GENERALI**

Il Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e relative autorizzazioni, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'art. 23 del Codice della Strada di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, relative alla distanza minima per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni, pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 285/92 modificato dal D.Lgs. 360/93.

### **ART. 53**

#### **TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 507/93, il Comune dispone:

- a) Se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato, lungo le strade statali e/o provinciali, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione ed attuazione;
- b) Se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada, e su strade comunali, il Comune non pone alcun limite o divieto fatte salve le disposizioni in materia di disciplina previste dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

### **ART. 54**

#### **PROVVEDIMENTI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari di cui al punto b) dell'art. 32 del presente regolamento, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda, in competente bollo, deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;

- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della Legge 241/90.

#### **ART. 55**

#### **SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI**

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è determinato in misura pari a mq. 128,80 le ripartizioni delle superfici sono effettuate sulla base dell'elenco sotto riportato:

- |  |      |
|--|------|
| a) per le affissioni di natura istituzionale                                   | 20 % |
| b) per le affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica | 20 % |
| c) per le affissioni di natura commerciale                                     | 60 % |

#### **CAPO VI – Norme finali**

#### **ART. 56**

#### **RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 507/93, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

## **ART. 57**

### **PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

## **ART. 58**

### **VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a norma di legge.


Nel caso in cui l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro i trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

## **ART. 59**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2008.

ALLEGATO A  
PERIMETRAZIONE CATEGORIA SPECIALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI  
SUPERFICIE INDICATIVA Kmq 1,88



**Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito:**

Il sindaco  
(F.to Ottavio Carparelli)

Il segretario comunale  
(F.to Giuseppe Ferrari)

---

**La presente deliberazione:**

- Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000
- Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del d.lgs. n. 267/2000
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione del collegio, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000

Pantigliate, 08/04/2008

Il segretario comunale  
(F.to Giuseppe Ferrari)

---

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio dal 08/04/2008 al 22/04/2008 e, dunque, per un periodo di 15 gg., conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Pantigliate, 08/04/2008

Il messo comunale  
(\_\_\_\_\_)

---

**Certificato di esecutività**

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 18/04/2008 e conformemente a quanto disposto dall'art. 134, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, essendo decorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione.

Pantigliate,

Il segretario comunale  
(F.to Giuseppe Ferrari)

---

**Certificato di conformità ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. n. 445/2000**

Si attesta che la presente copia, è conforme alla deliberazione originale depositata presso gli uffici comunali.

Pantigliate, 08/04/2008

Il segretario comunale  
(Giuseppe Ferrari)

---

